Articolo 38

L'Unione definisce e attua una politica comune dell'agricoltura e della pesca.

Il mercato interno comprende l'agricoltura, la pesca e il commercio dei prodotti agricoli. Per prodotti

agricoli si intendono i prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca, come pure i prodotti di

prima trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti. I riferimenti alla politica

agricola comune o all'agricoltura e l'uso del termine «agricolo» si intendono applicabili anche alla

pesca, tenendo conto delle caratteristiche specifiche di questo settore.

2. Salvo contrarie disposizioni degli articoli da 39 a 44 inclusi, le norme previste per l'instaurazione

o il funzionamento del mercato interno sono applicabili ai prodotti agricoli.

3. I prodotti cui si applicano le disposizioni degli articoli da 39 a 44 inclusi sono enumerati

nell'elenco che costituisce l'allegato I.

4. Il funzionamento e lo sviluppo del mercato interno per i prodotti agricoli devono essere

accompagnati dall'instaurazione di una politica agricola comune.

Articolo 44

Quando in uno Stato membro un prodotto è disciplinato da un'organizzazione nazionale del

mercato o da qualsiasi regolamentazione interna di effetto equivalente che sia pregiudizievole alla

concorrenza di una produzione similare in un altro Stato membro, gli Stati membri applicano al

prodotto in questione in provenienza dallo Stato membro ove sussista l'organizzazione ovvero la

regolamentazione suddetta una tassa di compensazione all'entrata, salvo che tale Stato non applichi

una tassa di compensazione all'esportazione.

La Commissione fissa l'ammontare di tali tasse nella misura necessaria a ristabilire l'equilibrio; essa

può ugualmente autorizzare il ricorso ad altre misure di cui determina le condizioni e modalità.